

**CONVENZIONE
IN MATERIA DI CONTROLLI DI CONFORMITÀ
DEI PRODOTTI ELETTRICI
CUP: C19E10003090009**

TRA

L'UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO (UNIONCAMERE DEL VENETO), con sede in Venezia - Marghera, Via delle Industrie n. 19/D, Codice Fiscale 80009100274 (qui di seguito per brevità "UCV"), in persona del Direttore dott. Gian Angelo Bellati, domiciliato per la carica come sopra specificato

E

L'ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ per il controllo di rispondenza a norme tecniche di prodotti e sistemi – siglabile ASSOCIAZIONE IMQ, con sede in Milano, Via Quintiliano n. 43, Codice Fiscale/P. IVA 00798880159 (qui di seguito, per brevità, "IMQ") in persona del Segretario Generale Dr. Ing. Giancarlo Zappa, domiciliato per la carica presso la sede della predetta Associazione

PREMESSO

- che l'art. 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ha attribuito, ai sensi della legge n. 59/1997, alle Camere di Commercio le funzioni esercitate dagli U.P.I.C.A., in particolare con riguardo ai compiti in materia di controlli di conformità dei prodotti;
- che le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA), nell'ambito della loro funzione di vigilanza esplicano attività di ispezione, verifica e controllo del rispetto delle norme sulla produzione e commercializzazione di determinati beni; esaminano le etichette dei prodotti tessili, elettrici, giocattoli e dispositivi di protezione Individuale (DPI); verificano la presenza della marcatura CE e la corrispondenza dei dati riportati sulle etichette stesse, confrontandoli con la normativa vigente, ed eventualmente con i dati dei documenti commerciali di fornitura; procedono al prelievo e all'analisi dei prodotti al fine di accertare la conformità di detti prodotti ai principi generali di sicurezza sanciti dalla normativa ad essi applicabile;
- che l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto (Unioncamere del Veneto) è la struttura che associa tutte le Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura della Regione, svolgendo attività di coordinamento delle Camere associate e curando l'attuazione di attività camerali di interesse comune;



- che la Regione del Veneto ed Unioncamere del Veneto, in forza della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3304, del 21 dicembre 2010, recante "Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 'Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo'."Approvazione programma delle iniziative da realizzare per la tutela dei consumatori e degli utenti, anno 2010", hanno sottoscritto la "Convenzione per la realizzazione del progetto 'Misure per la qualità e la sicurezza dei prodotti in commercio e per la promozione del made in Italy e delle produzioni regionali";
- che il Gruppo di Lavoro Camerale (GLC) istituito nell'ambito dell'attuazione dell'attività *Verifica della qualità dei beni e dei servizi in Veneto* ha suddiviso le attività di controllo di 'I livello' dei prodotti fra le CCIAA nel seguente modo: giocattoli – ROVIGO, VENEZIA, VICENZA; prodotti elettrici – BELLUNO, PADOVA, TREVISO, VENEZIA, VERONA, VICENZA; DPI – VENEZIA, VICENZA; prodotti tessili – TREVISO, VENEZIA, VERONA, VICENZA;
- che UCV ha quindi contattato, e successivamente selezionato, i maggiori e qualificati Istituti nazionali di analisi dei prodotti elettrici, accreditati ACCREDIA (Sistema nazionale per l'accreditamento dei laboratori) e notificati alla UE, chiedendo la loro disponibilità e la formulazione di un preventivo per lo svolgimento delle attività di controllo di 'II livello' previste dal Progetto di cui sopra, comparando ponderatamente le rispettive offerte mediante il criterio di specializzazione, data la disomogeneità del procedimento;
- che, pertanto, UCV stipula la presente Convenzione in nome e nell'interesse delle Camere associate al fine di assicurare il regolare e tempestivo svolgimento dei suddetti controlli di 'II livello' da parte di soggetti dotati dell'indispensabile qualificazione tecnico-professionale;

CONSIDERATO CHE

è comune convincimento, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori, rafforzare e migliorare il controllo e la verifica della pericolosità e/o non conformità alla normativa tecnica vigente dei prodotti immessi in commercio;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. UCV affida a IMQ l'incarico di eseguire le analisi su campioni di prodotti elettrici prelevati sul mercato in attuazione del Progetto di cui alle premesse, ciò sulla base di eventuali segnalazioni di prodotti non conformi o in conseguenza degli esiti della ordinaria attività di controllo, di tipo documentale, effettuata dall'ufficio metrico della CCIAA territorialmente competente. Le suddette analisi saranno eseguite da IMQ S.p.A. a cui l'Associazione IMQ ha conferito tutte le attività operative a far data dal 1 gennaio 2000.



2. Ciascuna delle CCIAA che partecipa all'attuazione del Progetto di cui alle premesse è direttamente beneficiaria del servizio oggetto della presente convenzione, provvederà in maniera autonoma all'acquisto dei campioni di prodotto da analizzare, alla specificazione nel relativo verbale di prelievo dell'origine del prodotto e del punto vendita nel quale è stato acquistato nonché al recapito dei medesimi campioni tramite corriere espresso a IMQ entro le seguenti scadenze:
 - 1° invio entro il 13 giugno 2011;
 - 2° invio entro il 1° agosto 2011;
 - 3° invio entro il 14 novembre 2011.
3. IMQ si obbliga a:
 - eseguire le analisi richieste, secondo le migliori tecniche attualmente disponibili;
 - fornire alla fine di ogni mese a UCV un resoconto delle analisi eseguite nel corso del mese, a fornire per ciascuna di esse la dettagliata motivazione, comprendente anche i relativi riferimenti, delle eventuali non conformità riscontrate alle CCIAA da cui proviene il campione ed un calendario delle analisi programmate nel corso del mese successivo.
4. IMQ si obbliga inoltre a concordare con Unioncamere del Veneto l'adozione di una procedura specifica per il caso in cui il soggetto presso cui è stato prelevato il campione richieda un controesame del medesimo
Le modalità della collaborazione sono descritte nel disciplinare operativo allegato con lettera A.
5. Per la determinazione del costo di ciascun servizio fornito da IMQ si rinvia al preventivo del 11/03/2011 allegato alla presente Convenzione con la lettera B, che forma parte integrante e sostanziale della Convenzione stessa. Per ogni commessa verrà applicato uno sconto del 20% venti per cento.
6. Il pagamento delle prestazioni eseguite da IMQ avverrà dietro presentazione a UCV di fattura e sarà effettuato a 60 (sessanta) giorni fine mese data fattura.
7. La fattura dovrà contenere indicazione della Camera di Commercio per cui è stato eseguito il controllo e il CUP (codice unico di progetto): C19E10003090009.
8. La durata della presente convenzione decorre dal 1° maggio al 31 dicembre 2011 con eventuale possibilità di proroga non superiore a quattro mesi.
9. Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno definite mediante arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Venezia, secondo il regolamento vigente nel momento in cui è proposta la domanda arbitrale.

Letto, confermato e sottoscritto



Venezia, li 6/7/2011

UNIONCAMERE DEL VENETO

Il Direttore


Dr. Gian Angelo Bellati

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'G. Bellati', written in a cursive style.

ASSOCIAZIONE IMQ

Il Segretario Generale

Dr. Ing. Giancarlo Zappa

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'G. Zappa', written in a cursive style.

ALLEGATO A

**CONVENZIONE
IN MATERIA DI CONTROLLI DI CONFORMITÀ DEI
PRODOTTI ELETTRICI**

**TRA
UNIONCAMERE VENETO**

**E
L'ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ'
per il Controllo di Rispondenza a Norme Tecniche di Prodotti e
Sistemi
(Associazione IMQ)**

Disciplinare Operativo

1. Finalità

Con il presente Disciplinare, convenuto e stipulato tra *UNIONCAMERE VENETO* con sede in Venezia - Marghera, Via delle Industrie 19/D, in persona del proprio Direttore Dott. Gian Angelo Bellati, e *L'ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ' per il controllo di rispondenza a norme tecniche di prodotti e sistemi – siglabile ASSOCIAZIONE IMQ* (qui di seguito, per brevità, "IMQ"), con sede in Milano, Via Quintiliano n. 43, nella persona del proprio Segretario Generale Dr. Ing. Giancarlo Zappa, sono definite le procedure di attuazione della Convenzione sottoscritta il [..6/7/2011..].

Il presente Disciplinare Operativo è pertanto finalizzato a stabilire, in particolare, le modalità operative di controllo e di verifica della pericolosità e/o non conformità alla normativa vigente dei prodotti elettrici immessi in commercio nel territorio nazionale.

Questo Disciplinare Operativo costituisce altresì parte integrante e sostanziale della suddetta Convenzione.

Le 'linee guida' di riferimento per l'attuazione degli scopi della citata Convenzione sono le leggi nazionali, le normative e gli atti comunitari e nazionali vigenti, pertinenti alla tipologia dei suddetti prodotti. In particolare:

- la legge 18 ottobre 1977, n. 791 come modificata e integrata dai decreti legislativi 25 novembre 1996, n. 626 e 31 luglio 1997, n. 277, di attuazione della direttiva 73/23/CEE del Consiglio (come modificata dalla direttiva 93/68/CEE), successivamente abrogata dalla direttiva 2006/95/CE, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;
- il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615 di attuazione della direttiva 89/336/CEE, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalle direttive 92/31/CEE, 93/68/CEE e 93/97/CEE;
- la Parte IV, Titolo I del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229".

2. Prelievo e consegna dei campioni

- a) Nel caso in cui, nell'ambito della propria attività di controllo e con riferimento alla suddetta Convenzione, i funzionari addetti all'ufficio ispettivo della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente (qui di seguito per brevità 'la CCIAA'), intendano prelevare prodotti da sottoporre a verifica, inviano a IMQ quattro (4) esemplari del prodotto oggetto di prelievo, fatta eccezione per i cordoni prolungatori e le prese a spina per i quali sono necessari almeno quindici (15) esemplari.



- b) La CCIAA dovrà far pervenire, a proprie spese, a IMQ, consegnandoli direttamente o tramite corriere, i precitati esemplari, chiusi in una **confezione sigillata con spago e piombo punzonato**, unitamente ad una copia del verbale di prelievo e ad una lettera di accompagnamento che con cui viene conferito l'incarico.

3. Esecuzione delle prove e verifiche

- a) IMQ provvederà direttamente comunicare il calendario delle prove e verifiche (qui di seguito, per brevità, le 'prove') alla Società che, a seconda dei casi, produce, importa, commercializza, distribuisce, o è responsabile della prima immissione in commercio del prodotto (qui di seguito, per brevità, la 'Società'), e, per conoscenza alla CCIAA. Quanto sopra al fine di garantire alla Società l'esercizio della facoltà di partecipare attivamente e di assistere alle prove indicando il nominativo della persona all'uopo incaricata. Il nome dell'incaricato della Società viene poi comunicato da IMQ alla CCIAA.
- b) Le prove e dovranno aver luogo entro sessanta (60) giorni dalla data di consegna dei prodotti a IMQ, compatibilmente con la durata temporale delle prove da effettuare, fatte salve condizioni di urgenza che verranno rappresentate dalla CCIAA.
- Ogni 7 giorni lavorativi di ritardo rispetto a quanto stabilito dal comma precedente, IMQ si obbliga a scontare del 5% il costo del servizio per cui si è verificato il ritardo.
- c) Nel giorno fissato per l'inizio delle prove, il Responsabile IMQ della valutazione, alla presenza del rappresentante della Società, se nominato, procederà all'apertura della confezione contenente i prodotti prelevati. Sarà cura del suddetto Responsabile, o di altro tecnico all'uopo preposto, fotografare le fasi di apertura della confezione.
- d) Il Responsabile IMQ della valutazione e il rappresentante della Società potranno formulare eventuali osservazioni, sia prima sia dopo l'apertura del-

la confezione, di cui sarà presa nota in un apposito verbale, redatto in un numero di copie corrispondenti al numero delle parti presenti.

- e) Il Responsabile IMQ della valutazione darà quindi avvio all'esecuzione delle prove richieste dalla CCIAA utilizzando due (2) esemplari. Il terzo esemplare sarà conservato da IMQ per il tempo necessario ai fini dell'eventuale richiesta di revisione delle prove e verifiche di cui al punto 4 che segue.
- f) Al termine di queste, IMQ provvederà a redigere una '**Relazione**', sottoscritta dal Responsabile IMQ della valutazione, contenente l'esito delle prove effettuate. Detta Relazione sarà poi inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla CCIAA, che, a sua volta, provvederà a comunicare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento le risultanze delle prove stesse alla Società.
- g) Qualora le prove avessero carattere distruttivo, gli esemplari provati non potranno essere né riutilizzati né sottoposti ad ulteriori prove complete (riesame). Un esemplare integro del prodotto verrà tenuto a disposizione presso IMQ, per eventuali contenziosi innanzi all'Autorità giudiziaria, per un periodo di tempo di sei (6) mesi, decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito alla CCIAA, salvo diverse indicazioni. IMQ provvederà in ogni caso a restituire, a spese della CCIAA, gli altri tre (3) esemplari del prodotto o a distruggere codesti esemplari su indicazione e a spese della CCIAA.
- h) La CCIAA provvederà a dare comunicazione alla Direzione Generale per la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio V - Sicurezza e conformità dei prodotti del Ministero dello Sviluppo Economico, delle risultanze delle prove eseguite, fornendo tutta la documentazione ed ogni ulteriore informazione utile ai fini di una completa cognizione del caso.
- i) Eventuali contestazioni saranno gestite dalla CCIAA o dal suddetto Ministero, secondo le relative competenze e le norme vigenti. IMQ s'impegna ad assistere la CCIAA e il Ministero nell'eventuale contenzioso con i terzi interessati con riguardo alle prove eseguite.

4. Revisione delle prove e verifiche

- a) La Società, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito dell'esame, può chiedere alla CCIAA la revisione delle prove e verifiche (qui di seguito 'la revisione') che, a sua volta, ne darà comunicazione a IMQ e, per conoscenza, anche alla Società stessa.
- b) IMQ stabilirà con codesta Società le date della revisione, previa accettazione del preventivo IMQ. La Società avrà pertanto cura di indicare a IMQ quali prove eseguire, decidendo in particolare se ripetere tutte le prove o se, invece, limitare la revisione solo alle 'non conformità' riscontrate in sede di prima verifica.
- c) Alle operazioni di revisione la Società, e il proprio difensore, se nominato, potranno assistere personalmente, anche con l'assistenza di un eventuale consulente tecnico.
- d) La Società, il proprio difensore – se nominato – e l'eventuale consulente tecnico potranno formulare osservazioni e riserve, delle quali si dovrà dare atto nella relativa 'Relazione'.
- e) La precitata Relazione dovrà essere congiuntamente firmata da IMQ e dalla Società per essere poi trasmessa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla CCIAA.

5. Esame della documentazione tecnica (comunemente 'fascicolo tecnico')

- a) Qualora i funzionari addetti all'ufficio ispettivo della CCIAA intendano verificare la conformità di un prodotto mediante l'esame del relativo **fascicolo tecnico**, acquistano **un esemplare** del prodotto presso il punto vendita, e, tramite i documenti commerciali, risalgono al fabbricante, all'importatore o al responsabile della prima immissione in commercio, a cui chiedono la documentazione tecnica di cui agli allegati II (Marcatura CE di conformità e Dichiarazione CE di conformità) e III (Controllo interno della fabbricazione) della legge 18 ottobre 1977, n. 791 su menzionata.



- a) La CCIAA dovrà far pervenire, a proprie spese, a IMQ, consegnandoli direttamente o tramite corriere, la documentazione tecnica e l'esemplare del prodotto, posti in una **confezione sigillata con spago e piombo punzonato**. Quanto sopra unitamente ad una copia della documentazione afferente l'acquisizione del fascicolo tecnico e ad una lettera di accompagnamento con cui viene conferito l'incarico.
- b) IMQ provvederà, quindi, ad esaminare il fascicolo tecnico ed il prodotto entro 30 (trenta) giorni dalla data di consegna e a redigere una **'Relazione'** contenente le risultanze dell'esame combinato. Detta Relazione sarà poi inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla CCIAA, che, a sua volta, provvederà a comunicare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento le risultanze di codesto esame al soggetto o ai soggetti di cui alla lettera a) che precede.
- c) Il fascicolo tecnico e il relativo prodotto saranno tenuti a disposizione, presso IMQ, per eventuali contenziosi innanzi all'Autorità giudiziaria, per un periodo di tempo di sei (6) mesi, salvo diverse indicazioni. Trascorso il suddetto periodo, IMQ provvederà a restituire, a spese della CCIAA, sia il fascicolo tecnico sia il prodotto o a distruggere, su indicazione e a spese della CCIAA, codesto fascicolo e il relativo prodotto. IMQ s'impegna ad assistere la CCIAA nell'eventuale contenzioso con i terzi interessati con riguardo all'esame eseguito.

6. Attività di assistenza tecnica

Per una migliore applicazione della Convenzione, IMQ s'impegna a fornire alle CCIAA un'adeguata assistenza tecnica con modalità che dovranno essere concordate di volta in volta.

